



COMUNE DI BORGO SAN LORENZO
PROVINCIA DI FIRENZE

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL C. C. N.33 DEL 23.05.2023



SOMMARIO

CAPO I	6
DISPOSIZIONI GENERALI	6
ART. 1 - FINALITÀ DELLE NORME.....	6
ART. 2 - COMPETENZE DEL SERVIZIO.....	6
ART. 3 - RESPONSABILITÀ	6
ART. 4 - ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO.....	6
ART. 5 - SEMPLIFICAZIONI DELLE PROCEDURE.....	6
ART. 6 - SERVIZI GRATUITI E A PAGAMENTO.....	7
CAPO II	7
DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI	7
ART. 7 - DENUNCIA DEI DECESSI	7
ART. 8 - DENUNCIA DECESSI ACCIDENTALI O DELITTUOSI	8
ART. 9 - DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE	8
ART. 10 - COMUNICAZIONE DECESSI DOVUTI A REATI	8
ART. 11 - RINVENIMENTO DI PARTI DI CADAVERE O RESTI MORTALI.....	8
ART. 12 - DECESSO DI PERSONA FUORI DELLA SUA DIMORA.....	8
ART. 13 - MEDICO NECROSCOPO	9
CAPO III	9
AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO	9
ART. 14 - AUTORIZZAZIONE ALLA SEPOLTURA.....	9
ART. 15 - NULLA OSTA DELL' AUTORITÀ GIUDIZIARIA.....	9
ART. 16 - NATI MORTI E PRODOTTI ABORTIVI.....	9
CAPO IV	9
OSSERVAZIONE DEI CADAVERI	9
ART. 17 - PERIODO DI OSSERVAZIONE	9
ART. 18 - PERIODO DI OSSERVAZIONE NEI CASI DI MORTE IMPROVVISA O APPARENTE.....	10
ART. 19 - PERIODO DI OSSERVAZIONE NEI CASI DI MORTE PER MALATTIA INFETTIVO – DIFFUSIVA O PER INIZIATO STATO DI PUTREFAZIONE	10
ART. 20 - DISPOSIZIONI DELLA SALMA DURANTE IL PERIODO DI OSSERVAZIONE.....	10
ART. 21 - PRESCRIZIONI PER OSSERVAZIONE DI CADAVERE PORTATORE DI RADIOATTIVITÀ	10
ART. 22 - DEPOSITO DI OSSERVAZIONE	10
ART. 23 - TRASPORTO SALME AL DEPOSITO DI OSSERVAZIONE	10
CAPO V	10
SEPOLTURA DEI CADAVERI	10
ART. - 24 RISCONTRO DIAGNOSTICO – RILASCIO CADAVERI A SCOPO DI STUDIO – PRELIEVO DI PARTI DI CADAVERE PER TRAPIANTO TERAPEUTICO – AUTOPSIE – TRATTAMENTI PER LA	



CONSERVAZIONE DEI CADAVERI	10
ART. 25 - DEPOSIZIONE DEL CADAVERE NEL FERETRO	11
ART. 26 - REPARTI SPECIALI NEI CIMITERI	11
ART. 27 - INUMAZIONI NEI REPARTI SPECIALI ENTRO I CIMITERI.....	11
ART. 28 - CARATTERISTICHE DEI FERETRI PER INUMAZIONE	11
ART. 29 - DIVIETO DI USO DI MATERIALE NON BIODEGRADABILE.....	12
ART. 30 - ESTENSIONI E LIMITAZIONI ALL'USO DI FERETRI PER INUMAZIONI.....	12
ART. 31 - CARATTERISTICHE FERETRI PER TUMULAZIONI E PER TRASPORTI FUORI COMUNE	12
ART. 32 - FERETRI SPECIALI PER TRASPORTO DI SALMA IN ALTRO COMUNE	13
ART. 33 - CHIUSURA DEL FERETRO PER TRASPORTO DI SALMA	13
ART. 34 - FORNITURA DEI FERETRI	13
CAPO VI	13
TRASPORTO DEI CADAVERI	13
ART. 35 - TRASPORTO DEI CADAVERI	13
ART. 36 - ONORANZE FUNEBRI A PERSONE DECEDUTE PER MALATTIE INFETTIVO – DIFFUSIVE O PORTATRICI DI RADIO ATTIVITÀ.....	14
ART. 37 - TRASPORTO SALME AD ALTRO COMUNE O ALL'ESTERO	14
ART. 38 - AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO FUNEBRE.....	14
ART. 39 - AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO FUORI DEL CIMITERO O IN ALTRO COMUNE ...	15
ART. 40 - AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO ALL'ESTERO O DALL'ESTERO.....	15
ART. 41 - AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO DI CADAVERI DI PERSONE DECEDUTE PER MALATTIE INFETTIVO–DIFFUSIVE.	15
ART. 42 - TRASPORTO DI CADAVERE PER CREMAZIONE E RELATIVE CENERI	15
ART. 43 - TRASPORTO OSSA UMANE E RESTI MORTALI ASSIMILABILI	15
ART. 44 - AUTORIZZAZIONI PER L'ESERCIZIO DI POMPE FUNEBRI	16
ART. 45 - DIVIETI	16
ART. 46 - IDONEITÀ DEI LOCALI E DEI VEICOLI.....	17
ART. 47 - INCARICATO DEL TRASPORTO	17
CAPO VII	17
CONSEGNA CADAVERI AL CIMITERO PER SEPOLTURA	17
ART. 48 - DOCUMENTI DI ACCOMPAGNAMENTO AL CIMITERO PER LA SEPOLTURA	17
ART. 49 - RICEVIMENTO CADAVERI E RESTI MORTALI	17
ART. 50 - REGISTRO ANNUALE DELLE INUMAZIONI E TUMULAZIONI.....	17
ART. 51 - CONSEGNA REGISTRO.....	18
ART. 52 - DIVIETO DI RIAPERTURA DEL FERETRO	18
CAPO VIII	18
ASSETTO DEL CIMITERO	18
ART. 53 - CAMERA MORTUARIA.....	18



COMUNE DI BORGO SAN LORENZO
PROVINCIA DI FIRENZE

ART. 54 - DIVISIONE DEL CIMITERO IN CAMPI COMUNI E PER SEPOLTURE DISTINTE.....	18
ART. 55 - DISPOSIZIONE CAMPI COMUNI	18
ART. 56 - SEPOLTURE DISTINTE: NATURA E CONCESSIONE.....	18
ART. 57 - SEGNI FUNEBRI.....	19
ART. 58 - DEPOSIZIONE E COLTIVAZIONE DI FIORI E ARBUSTI SULLE TOMBE.....	19
CAPO IX	19
SISTEMI DI SEPOLTURA	19
ART. 59 - SCAVATURA E UTILIZZAZIONE DELLE FOSSE.....	19
ART. 60 - NUMERAZIONE ED INDIVIDUAZIONE DELLE FOSSE.....	19
ART. 61 - DIMENSIONE DEI MONUMENTI FUNEBRI FOSSE DI INUMAZIONE	19
ART. 62 - PROFONDITÀ DI SCAVATURA DELLA FOSSA E SUO RIEMPIMENTO.....	20
ART. 63 - FOSSE PER INUMAZIONE. DIMENSIONI.....	20
ART. 64 - DIVIETO DI COLLOCAZIONE DI PIÙ DI UN FERETRO IN OGNI FOSSA.....	20
ART. 65 - SISTEMA DI TUMULAZIONE.....	20
ART. 66 - CASSE PER LA TUMULAZIONE.....	21
ART. 67 - DIVIETO DI RIAPERTURA SEPOLTURE.....	21
CAPO X	21
CREMAZIONE	21
ART. 68 - CREMAZIONE.....	21
ART. 69 - MODALITÀ PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALLA CREMAZIONE	21
ART. 70 - URNE CINERARIE.....	21
CAPO XI	22
ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI	22
ART. 71 - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI – CARATTERE.....	22
ART. 72 - ESUMAZIONI ORDINARIE	22
ART. 73 - ESUMAZIONI STRAORDINARIE	23
ART. 74 - ESUMAZIONI STRAORDINARIE: LIMITI TEMPORALI.....	23
ART. 75 - ESTUMULAZIONI ORDINARIE	23
ART. 76 - ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE	24
ART. 77 - OSSA PROVENIENTI DA ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI	24
ART. 78 - OGGETTI DA RECUPERARE.....	25
ART. 79 - RIFIUTI CIMITERIALI	25
ART. 80 - SISTEMAZIONE DEI RESTI MORTALI	25
CAPO XII	26
OSSARIO E CINERARIO COMUNE	26
ART. 81 - OSSARIO COMUNE.....	26
ART. 82 - CINERARIO COMUNE.....	26
CAPO XIII	26



CONCESSIONI	26
ART. 83 - DURATA E DECORRENZA DELLA CONCESSIONE.....	26
ART. 84 - CONCESSIONI SPECIALI GRATUITE	27
ART. 85 - CONCESSIONI SPECIALI PER SALME DI CADUTI NEI CIMITERI CIVILI.....	27
ART. 86 - LIMITAZIONI DEL DIRITTO D'USO DELLE CONCESSIONI DISTINTE	27
ART. 87 - CONTRATTO DI CONCESSIONE	27
ART. 88 - RETROCESSIONI.....	27
ART. 89 - DECADENZA DELLA CONCESSIONE	28
ART. 90 - MANUTENZIONE SEPOLTURE PRIVATE.....	28
ART. 91 - REVOCA DELLE CONCESSIONI.....	28
ART. 92 - AREA PER LA DISPERSIONE DELLE CENERI	28
ART. 93 - AFFIDAMENTO URNA CINERARIA AI FAMILIARI.....	29
CAPO XVI	29
SERVIZIO DEL CIMITERO – POLIZIA INTERNA	29
ART. 94 - ORARIO DI APERTURA DEI CIMITERI E RICEVIMENTO SALME.....	29
ART. 95 - ACCESSO ALLE IMPRESE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI RIGUARDANTI LE SEPOLTURE.	29
ART. 96 - DISCIPLINA DELL'INGRESSO NEI CIMITERI.....	29
ART. 97 - NORME DI COMPORTAMENTO	30
ART. 98 - PULIZIA INTERNA	30
CAPO XVII	30
DISPOSIZIONI FINALI	30
ART. 99 - TRASGRESSIONI – ACCERTAMENTO – SANZIONI	30
ART. 100 - ORDINANZE DEL SINDACO	30
ART. 101 - ABROGAZIONE PRECEDENTI DISPOSIZIONI E CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO E REVISIONE.....	30



REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità delle norme

1. Le presenti norme hanno lo scopo di coordinare e disciplinare tutte le disposizioni inerenti il servizio necroscopico, di custodia e di polizia dei cimiteri comunali in armonia col D.P.R. n. 285 del 10.09.1990 e di ogni altra disposizione di legge o regolamentare vigente in materia.

Art. 2 - Competenze del Servizio

1. Le funzioni di polizia mortuaria e le relative attribuzioni sono esercitate dal Sindaco, il quale si avvarrà, per lo scopo, del personale sanitario dell'A.S.L., dei medici necroscopi, degli operatori dei cimiteri, della Polizia Municipale e di ogni altro dipendente assegnato, nella dotazione organica del Comune, al servizio stesso, nonché di personale esterno, individuato secondo le procedure degli appalti pubblici.

Art. 3 - Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo per le persone e le cose e non assume responsabilità per atti dannosi commessi da persone estranee al suo servizio o per l'uso di mezzi e strumenti, a disposizione del pubblico, utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto nel Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che il fatto non abbia rilievi penali.
3. I soggetti privati che operano all'interno dei cimiteri comunali sono tenuti al rispetto delle norme di sicurezza per l'attività specifica ed il mancato rispetto di quanto previsto dalla normativa o dalle prescrizioni impartite potrà essere oggetto della revoca dell'autorizzazione ad operare all'interno dei cimiteri.

Art. 4 - Atti a disposizione del pubblico

1. Presso il Servizio Tecnico è tenuto, su supporto cartaceo o informatico, il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. n. 285/90 che viene compilato cronologicamente dagli addetti, a disposizione di chiunque possa averne interesse, anche al fine di fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.
2. Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio di cui al comma precedente:
 - l'orario di apertura e chiusura, per il cimitero del capoluogo, nonché la disciplina di ingresso e idivieta speciali;
 - copia del presente regolamento;
 - l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
 - l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno;
 - l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
 - ogni altro atto o documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della Legge n. 241/90 e s.m.i.

Art. 5 - Semplificazioni delle procedure

1. Il responsabile incaricato dal Sindaco alla organizzazione e al regolare funzionamento dei Servizi Cimiteriali e Funerari, oltre che far rispettare le disposizioni del presente regolamento, dellanormativa e delle disposizioni cogenti in materia, adotterà nell'ambito delle norme vigenti,



tutte le possibili soluzioni atte a garantire un veloce espletamento delle pratiche. Con l'utilizzo dell'auto dichiarazione e dell'auto certificazione, di spedizioni al domicilio del cittadino, ovvero anche attraverso l'uso di internet, non solo per fornire indicazioni sul servizio, ma anche per consentire l'esecuzione di richieste, prenotazioni, reclami, ovvero per l'invio dei pagamenti dei servizi stessi. A tale obiettivo sono obbligati anche eventuali Concessionari di gestione e/o dei servizi cimiteriali.

2. Il Responsabile curerà la verifica delle notizie pervenute con le procedure dell'autocertificazione e auto dichiarazione, con metodicità e periodicità anche attraverso verifiche a campione. Dovranno essere puntualmente e prontamente sanzionati gli illeciti e le dichiarazioni mendaci, ai termini di legge.

Art. 6 - Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti tutti i servizi cimiteriali e funerari di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente dichiarati gratuiti dalla legge e specificati inoltre dal presente Regolamento.
2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:
 - a. La visita necroscopica;
 - b. Il servizio di osservazione dei cadaveri;
 - c. Il recupero e il relativo trasporto di salme di persone decedute sulla pubblica via o, per accidente, anche in luogo privato, all'obitorio o al deposito di osservazione come individuato dal Sindaco in accordo con la A.S.L.
 - d. La fornitura con le operazioni connesse del feretro, la cremazione o l'inumazione di salme di persone indigenti ovvero se esistenti, di familiari o aventi titolo che non risultino in grado di sostenere la spesa, seguite dai servizi sociali, previa richiesta di funerale gratuito da parte dei suddetti servizi, sempre che non vi siano persone od enti che si facciano carico della spesa;
 - e. La deposizione delle ossa nell'ossario comune;
 - f. La deposizione delle ceneri nel cinerario comune;
3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe che sono stabilite con atto deliberativo dalla Giunta Comunale, sulla base delle norme vigenti.
4. L'individuazione dei servizi gratuiti o a pagamento indicati dal presente Regolamento può essere modificata solo dal Consiglio Comunale.
5. Sulla scelta dei servizi compresi nel presente Regolamento vale la volontà del defunto ove la stessa sia stata espressa in modo evidente ed incontrovertibile.
6. In assenza di elementi che facciano intendere la volontà del defunto vale la volontà dei seguenti soggetti in ordine di priorità:
 - a. il coniuge non separato o non divorziato;
 - b. i figli;
 - c. i genitori;
 - d. altri eredi legittimi in ordine di asse ereditario;
 - e. tutore.
7. In caso di dubbi sulla volontà prevalente, deciderà il Sindaco o suo delegato con atto motivato.

CAPO II

DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI

Art. 7 - Denuncia dei decessi

1. La dichiarazione di morte è fatta, non oltre le 24 (ventiquattro) ore dal decesso, all'ufficiale dello stato civile del luogo dove questa è avvenuta o, nel caso in cui tale luogo si ignori, del luogo dove il cadavere è stato deposto.
2. La dichiarazione è fatta da uno dei congiunti o da una persona convivente con il defunto o da un loro delegato o, in mancanza, da persona informata del decesso.
3. In caso di morte in ospedale, casa di cura o di riposo, collegio, istituto o qualsiasi altro stabilimento, il direttore o chi ne è stato delegato dall'amministrazione, deve trasmettere avviso



di morte, nel termine fissato dal comma 1, all'ufficiale dello stato civile.

4. Quando al momento della dichiarazione di nascita il bambino non è vivo, il dichiarante deve far conoscere se il bambino è nato morto o se è morto posteriormente alla nascita. Tali circostanze devono essere comprovate dal dichiarante con certificato medico.
5. L'ufficiale dello stato civile forma il solo atto di nascita, se il bambino è nato morto, e fa risultare ciò nell'atto stesso. L'ufficiale di stato civile redige anche l'atto di morte, se il bambino è morto posteriormente alla nascita.
6. All'atto della denuncia dovranno essere fornite, all'Ufficiale dello Stato Civile, tutte le indicazioni stabilite dal D.P.R. n. 396/2000 e da quanto definito dall'ordinamento dello stato Civile vigente.

Art. 8 - Denuncia decessi accidentali o delittuosi

1. Chiunque ha per primo notizia di un decesso naturale o accidentale o delittuoso, avvenuto in persona priva di assistenza, è tenuto ad informare l'autorità municipale o di pubblica sicurezza, aggiungendo tutte quelle notizie, a sua conoscenza, che potessero giovare a stabilire la causa della morte e l'identità del defunto.

Art. 9 - Denuncia della causa di morte

1. Indipendentemente dalla denuncia (di cui ai precedenti artt. 7 e 8), i medici, per ogni caso di morte di persona da loro assistita, devono denunciare al Sindaco, entro 24 ore dall'accertamento del decesso, sull'apposita scheda di morte (stabilita dal Ministero della Sanità, d'intesa con l'Istituto nazionale di Statistica) fornita gratuitamente dal Comune, la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa.
2. Nel caso di decesso senza assistenza medica, la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo.
3. Sono comunque tenuti ad effettuare la denuncia della causa di morte anche i medici incaricati di eseguire le autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o a scopo di riscontro diagnostico.
4. Nel caso di morte di persona cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dalla normativa vigente in merito alla sicurezza.
5. Le schede di morte hanno esclusivamente finalità sanitarie, epidemiologiche e statistiche.
6. A cura del Comune, presso l'Unità Sanitaria Locale, dovrà essere conservato e tenuto aggiornato, un registro con l'elenco dei deceduti nell'anno e la relativa causa di morte.

Art. 10 - Comunicazione decessi dovuti a reati

1. Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del Codice Penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediatamente comunicazione all'Autorità Giudiziaria ed a quella di Pubblica Sicurezza.

Art. 11 - Rinvenimento di parti di cadavere o resti mortali

1. Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informarne immediatamente il Sindaco, il quale ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria, a quella di Pubblica Sicurezza e all'A.S.L. competente per territorio.
2. Salvo diverse disposizioni dell'Autorità Giudiziaria, l'A.S.L. incarica il medico necroscopo dell'esame del materiale rinvenuto e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco e alla stessa autorità, perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

Art. 12 - Decesso di persona fuori della sua dimora

1. Qualora la morte di una persona avvenga fuori della sua dimora e i parenti chiedano di trasportarla, il Sindaco può consentire la rimozione ed il trasporto, salvo il preventivo nulla osta dell'Autorità Giudiziaria, ove occorra e sempre che il luogo di destinazione si trovi nel territorio del Comune.
2. In casi speciali può autorizzare il trasporto in sede diversa dal domicilio del defunto.



3. Il trasporto deve essere effettuato con carro funebre e con le cautele disposte dal Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L., anche per il regolare rispetto del periodo di osservazione.

Art. 13 - Medico necroscopo

1. I medici necroscopi dipendono dall'U.F. Medicina Legale della A.S.L.
2. Negli ospedali le funzioni di medico necroscopo sono svolte dal direttore sanitario o da un medico da lui delegato.
3. I medici necroscopi dipendono, per tale attività, dal coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale che ha provveduto alla loro nomina ed a lui riferiscono sull'espletamento del servizio, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 365 del Codice Penale.
4. Il medico necroscopo ha il compito di accertare la morte, redigendo l'apposito certificato previsto dal citato art. 141.
5. La visita del medico necroscopo deve essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli articoli 8, 9 e 10 del D.P.R. n. 285 del 10.09.1990 e comunque non dopo le 30 ore.

CAPO III AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO

Art. 14 - Autorizzazione alla sepoltura

1. L'Ufficiale dello Stato Civile non può autorizzare la sepoltura di un cadavere se non sono trascorse ore 24 (ventiquattro) dalla morte, salvo i casi espressi nei regolamenti speciali e ove non si sia accertato della morte per mezzo del medico necroscopo, il quale deve rilasciare un certificato scritto della visita fatta, possibilmente su apposito modulo fornito gratuitamente dal Comune.

Art. 15 - Nulla Osta dell'Autorità Giudiziaria

1. L'autorizzazione alla sepoltura di cadavere è subordinata al nulla osta dell'Autorità Giudiziaria nei casi di morte non naturale o dovuta a causa delittuosa, e nel caso in cui si tratti di sepoltura di parti cadavere od ossa umane.

Art. 16 - Nati morti e prodotti abortivi

1. Per i nati morti, fermo restando le disposizioni dell'art. 74 del R.D. n. 1238 del 09.07.1939 sull'ordinamento dello stato civile vigente, si seguono le disposizioni stabilite negli articoli precedenti.
2. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione tra le 20 e le 28 settimane complete, dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'ufficiale dello stato civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dal competente organo dell'A.S.L. di riferimento.
3. A richiesta dei genitori, nei cimiteri potranno essere raccolti con la stessa procedura anche i prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane di gestazione.
4. Nei casi previsti dai due commi precedenti, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione o estrazione del feto, domanda di seppellimento al competente Servizio Sanitario, accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

CAPO IV OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

Art. 17 - Periodo di osservazione

1. Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto a autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifero, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione, maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di un elettrocardiografo, la cui registrazione deve avere una durata non



inferiore a venti minuti (primi), fatte salve le disposizioni di cui alla Legge n. 91/1999 e successive modifiche.

Art. 18 - Periodo di osservazione nei casi di morte improvvisa o apparente

1. Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'articolo precedente.

Art. 19 - Periodo di osservazione nei casi di morte per malattia infettivo – diffusiva o per iniziato stato di putrefazione

1. Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettivo - diffusiva, o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta dell'organo dell'Autorità Sanitaria competente, o suo delegato, il Sindaco può ridurre il tempo d'osservazione a meno di 24 ore

Art. 20 - Disposizioni della salma durante il periodo di osservazione

1. Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita. Nel caso di deceduti per malattia infettivo – diffusiva devono essere adottate speciali misure cautelative prescritte dalla U.O. Igiene Pubblica del servizio U.S.L. territorialmente competente o suo delegato.

Art. 21 - Prescrizioni per osservazione di cadavere portatore di radioattività

1. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve avere luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'organo dell'U.S.L. competente, in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte, di cui alla normativa vigente.

Art. 22 - Deposito di osservazione

1. Durante il periodo di osservazione le salme possono essere tenute nell'abitazione e vegliate a cura della famiglia.
2. Nella Cappella e/o nell'obitorio, si dovranno ricevere, per il prescritto periodo di osservazione, le salme delle persone:
 - a. morte in abitazioni non adatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il periodo d'osservazione;
 - b. morte in seguito a qualsiasi incidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
 - c. ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico, per il riconoscimento.
3. Il Comune potrà utilizzare eventuali depositi di osservazione e obitori, anche presso l'ospedale o altri istituti sanitari, ovvero presso altra congrua ubicazione, su conforme parere del Responsabile dell'U.O. di Igiene Pubblica o suo delegato.

Art. 23 - Trasporto salme al deposito di osservazione

1. Il trasporto delle salme al deposito di osservazione, riposte in contenitore impermeabile non sigillato, deve essere effettuato in modo da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita e che comunque, non sia pregiudizio per la salute pubblica.

CAPO V

SEPOLTURA DEI CADAVERI

Art. - 24 Riscontro diagnostico – Rilascio cadaveri a scopo di studio – Prelievo di parti di cadavere per trapianto terapeutico – Autopsie – Trattamenti per la conservazione dei cadaveri

1. Per il riscontro diagnostico sulle cause di morte, per il rilascio di cadaveri a scopo di studio, per il



prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico, per le autopsie e i trattamenti per la conservazione dei cadaveri, si fa rinvio agli articoli dal n. 37 al n. 48 del Regolamento di polizia Mortuaria, approvato con D.P.R. n. 285/90, alle norme in detti articoli richiamate e ad ogni altra disposizione vigente in materia.

Art. 25 - Deposizione del cadavere nel feretro

1. Salvo quanto previsto dal successivo articolo 26, nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro con le caratteristiche di cui agli articoli 30 e 75 del D.P.R. n. 285/90
2. La salma deposta nel feretro deve essere vestita o decentemente avvolta in lenzuola.
3. La salma destinata all'inumazione deve essere vestita con abiti o lenzuola in tessuto biodegradabile. Si raccomanda di eliminare qualsiasi altro oggetto non degradabile.
4. Ogni feretro non può contenere più di un cadavere. Madre e neonato morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.
5. Se la morte è dovuta a malattia infettiva - diffusiva, compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero competente in materia sanitaria, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante e comunque seguendo le indicazioni che il Ministero competente in materia di salute riterrà opportuno indicare attraverso l'organo Aziendale competente territorialmente.
6. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il dirigente del servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L. competente, detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 26 - Reparti speciali nei cimiteri

1. A norma dell'articolo 100 del D.P.R. n. 285/90 nei cimiteri comunali possono essere istituiti reparti speciali e separati, destinati a persone professanti un culto diverso da quello cattolico.
2. La sepoltura, in tal caso, non è consentita senza il parere della relativa Comunità Religiosa.

Art. 27 - Inumazioni nei reparti speciali entro i cimiteri

1. Nei reparti speciali previsti dall'art. 100 del D.P.R. n. 285/90 per la sepoltura di persone di culto diverso da quello cattolico, se istituiti, per i culti religiosi che lo prevedono espressamente, è consentita l'inumazione del cadavere avvolto unicamente in un lenzuolo di cotone, come indicato anche dalla Circolare del Ministero della Sanità n. 10/1998.
2. Per il trasporto funebre è d'obbligo l'uso della cassa di legno o, nei casi stabiliti dalle leggi, la duplice cassa di legno e zinco.

Art. 28 - Caratteristiche dei feretri per inumazione

1. I feretri per inumazione devono essere di legno e lo spessore delle tavole non può essere inferiore a cm. 2.
2. Le tavole del fondo, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro congiunte con collante di sicura e duratura presa.
3. Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm. ed assicurato con buonmastiche.
4. Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm.
5. Le pareti laterali della cassa dovranno essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.
6. Ogni cassa porterà il timbro a fuoco, con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.
7. Sul coperchio di ogni feretro è sempre d'obbligo applicare apposita piastrina di idoneo materiale resistente, recante il nome e il cognome della salma o dei resti contenuti, e le date di nascita e di morte. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione



della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

Art. 29 - Divieto di uso di materiale non biodegradabile

1. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.
2. L'impiego di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato caso per caso, con decreto del Ministero competente in materia sanitaria, sentito il consiglio Superiore della Sanità.
3. E' altresì vietato, per le inumazioni, l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.
4. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro comune, per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa le inumazioni potranno essere eseguite solo se la cassa metallica sia posta all'esterno.

Art. 30 - Estensioni e limitazioni all'uso di feretri per inumazioni.

1. Per il trasporto da un comune ad un altro comune che disti non più di 100 Km., salvo che si tratti di morti per malattie infettivo - diffuse e sempre che il trasporto del luogo di deposito della salma al cimitero, possa farsi direttamente e con idoneo carro funebre, si impiega la sola cassa di legno
2. Le prescrizioni stesse, peraltro, non sono applicabili per i morti di malattie infettivo - diffuse, di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero competente in materia sanitaria, i quali devono essere depositi in casse aventi le caratteristiche di cui all'articolo seguente.

Art. 31 - Caratteristiche feretri per tumulazioni e per trasporti fuori comune

1. Le salme destinate alla tumulazione o al trasporto all'estero oppure ad/da altro comune, salvo quanto previsto al primo comma dell'articolo precedente, devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di tavole di legno massiccio e l'altra di metallo.
2. La cassa metallica, o che racchiuda la cassa di legno o che sia da questa racchiusa, deve essere chiusa ermeticamente tramite saldatura. Tra le due casse, sul fondo, deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente, sempre biodegradabile, riconosciuto idoneo.
3. Le saldature devono essere continue ed estese su tutta la periferia della superficie di contatto degli elementi da saldare.
4. Lo spessore di lamiera della cassa metallica non deve essere inferiore a mm. 0,660 se di zinco e mm. 1,5 se di piombo.
5. lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a mm. 25. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale è tale che per effetto degli intagli medesimi in ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.
6. Il fondo della cassa dovrà essere formato da una o più tavole, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, riunite al massimo nel numero di cinque nel senso della larghezza, tra loro congiunte saldamente con collante di sicura e duratura presa.
7. Il coperchio della cassa dovrà essere formato da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.
8. Nel caso che il coperchio sia costituito da più facce che si trovino su piani diversi occorre che dette facce siano costituite da tavole in un solo pezzo nel senso della lunghezza.
9. Le parti laterali della cassa, comprese tra il fondo ed il coperchio, dovranno essere formate da una o più tavole di un sol pezzo nel senso della lunghezza, congiunte tra loro, nel senso della larghezza, con le stesse modalità tecniche delle tavole formanti il fondo. Le suddette pareti laterali saranno parimenti saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.
10. Il coperchio sarà congiunto alle pareti laterali mediante viti disposte di 20 cm in 20 cm. Il fondo sarà congiunto ad esse con chiodi disposti di 20 cm. in 20 cm. ed assicurato con un idoneo mastice.
11. La cassa così confezionata sarà cerchiata con liste di lamiera di ferro, larghe non meno di 2 cm.,



distanti l'una dall'altra non più di 50 cm., saldamente fissate con chiodi o viti. Tale cerchiatura non è necessaria in presenza di valvole

12. Sia la cassa di legno sia quella di metallo devono portare impresso ben visibile sulla parte esterna del coperchio, il marchio di fabbrica con le indicazioni della ditta costruttrice.

Art. 32 - Feretri speciali per trasporto di salma in altro comune

1. Il Ministero competente in materia Sanitaria, su apposita richiesta degli interessati, sentito il Consiglio Superiore di Sanità, può autorizzare per i trasporti di salma da Comune a Comune, l'uso di materiali diversi da quelli previsti dall'art. 30 del D.P.R. n. 285/90 per le casse, prescrivendo le caratteristiche che essi devono possedere al fine di assicurare la resistenza meccanica e l'impermeabilità del feretro.

Art. 33 - Chiusura del feretro per trasporto di salma

1. La chiusura del feretro è svolta direttamente dal personale delle imprese Funebri che provvederanno, per ciascuna operazione, alla redazione di auto dichiarazione (auto certificazione ai sensi di legge) della sua esecuzione alla regola dell'arte con materiali e modalità idonee e previste dal D.P.R. n. 285/90 e s.m.i. comprese le relative circolari del Ministero competente in materia Sanitaria. Tale dichiarazione, in copia originale, deve essere allegata ai documenti del defunto da consegnare all'ingresso della salma nel cimitero di destinazione, agli addetti alla sepoltura.
2. In particolare, per il trasporto di salma in altro comune, dette imprese dovranno sottoscrivere una apposita dichiarazione dalla quale risulti che le operazioni di chiusura della salma e confezionamento del feretro sono state osservate le prescrizioni di legge (anche in merito ad eventuale trattamento conservativo della salma stessa) e che la cassa risulta conforme alle norme contenute nei precedenti artt. 28, 29 e 31 del presente regolamento.
3. Tale dichiarazione deve essere allegata, quale parte integrante, all'autorizzazione del Sindaco al trasporto del cadavere e deve essere consegnata al custode del cimitero.

Art. 34 - Fornitura dei feretri

1. Le casse e cofani mortuari destinati all'inumazione ed alla tumulazione, come pure le cassette in zinco per resti ossei, le casse per resti mortali e le urne cinerarie, sono fornite dalle imprese di pompe funebri private. Per le casse per resti mortali, qualora non vengano rintracciati i familiari, possono essere fornite dal Comune.
2. Il comune fornisce gratuitamente la cassa per l'inumazione e la cremazione, per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose, indigenti, o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal responsabile dell'U.O. Servizi Sociali, in base alle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.
3. A tal fine il Comune stipulerà una convenzione con una impresa funebre operante sul territorio. Tale servizio potrà comprendere la concessione gratuita del feretro, del carro funebre e del personale di servizio.

CAPO VI TRASPORTO DEI CADAVERI

Art. 35 - Trasporto dei cadaveri

1. Il trasporto comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per il tempo strettamente necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero, o ad altra destinazione richiesta, seguendo il percorso più breve. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può essere fatta durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.
2. I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite con ordinanza sindacale.



3. Il trasporto funebre deve essere effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio.
4. L'Azienda U.S.L. Toscana Centro vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme e propone al Sindaco i provvedimenti necessari ad assicurare la regolarità del servizio stesso.
5. Nel territorio del comune il servizio di trasporti funebri è svolto da imprese di pompe funebri e non è assoggettato al diritto di privativa, per quanto stabilito dall'art. 112 del T.U. n. 267/2000. Le Imprese di pompe funebri che risultino in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento in relazione a tale servizio, possono esercitare il trasporto purchè in possesso della prescritta autorizzazione.
6. I mezzi impiegati per il trasporto funebre dovranno essere muniti di apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco del Comune ove ha sede l'impresa funebre, che ne accerti l'idoneità allo scopo, su parere conforme del competente servizio sanitario.
7. L'autorizzazione deve essere conservata sul mezzo.
8. In considerazione delle caratteristiche di pubblico servizio ed in virtù della propria potestà amministrativa e regolamentare, l'Amministrazione Comunale mantiene il controllo e la disciplina del servizio.

Art. 36 - Onoranze funebri a persone decedute per malattie infettivo – diffuse o portatrici di radioattività

1. Fermo rimanendo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 25, è consentito rendere le estreme onoranze a persone decedute a causa di una delle malattie infettivo – diffuse, compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero competente in materia sanitaria, soltanto quando risulti accertato che il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, è stato composto nella duplice cassa prevista dall'art. 27, seguendo le prescrizioni dettate dal Ministero stesso al competente ufficio Sanitario territoriale, salvo che questi non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
2. Le prescrizioni di cui sopra si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero quando la morte sia dovuta ad una delle malattie infettive – diffuse di cui all'elenco del Ministro della Sanità.
3. Se dalla denuncia della causa di morte risulta che il cadavere è portatore di radioattività, il competente servizio di Igiene pubblica dell'Azienda U.S.L. Toscana Centro impartirà le necessarie misure protettive per il trasporto, il trattamento e la destinazione della salma, al fine di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 37 - Trasporto salme ad altro Comune o all'estero

1. Il trattamento antiputrefattivo, previsto dall'art. 32 del D.P.R. n. 285/90 viene effettuato solo:
 - a) In caso di trasporto da comune a comune con distanza superiore ai 100 km.;
 - b) Quando il trasporto abbia inizio dopo 48 ore dal decesso;
 - c) Per il trasporto delle salme fuori comune, all'estero e viceversa, nei mesi da aprile a settembre, indipendentemente dalla distanza, fermo restando le disposizioni presenti nelle altre regioni, nelle Aziende U.S.L. e nei comuni di ricevimento della salma.
2. Tale trattamento è eseguito dal personale tecnico specializzato incaricato, dopo che sia trascorso l'eventuale periodo di osservazione.
3. Stesso provvedimento deve essere adottato in qualsiasi periodo dell'anno per le salme che devono essere trasportate in località che, con il mezzo di trasporto prescelto, si raggiungano dopo 24 ore, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse le 48 ore dal decesso.
4. Le prescrizioni del presente articolo non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamento di imbalsamazione.

Art. 38 - Autorizzazione al trasporto funebre

1. L'autorizzazione al trasporto funebre è rilasciata dal Sindaco del luogo dove è avvenuto il decesso, o da suo incaricato tra il personale dell'Amministrazione Pubblica, la stessa deve essere consegnata al custode del cimitero, unitamente al permesso di seppellimento.
2. Qualora il trasporto funebre avvenga all'interno del territorio del comune di Borgo San



Lorenzo, si può derogare all'autorizzazione al trasporto di cui sopra, previo provvedimento sindacale.

3. Il Sindaco o chi per lui, è altresì competente ad autorizzare il trasporto funebre dal deposito di osservazione o obitorio (anche se situati fuori dal proprio Comune) al luogo di sepoltura.
4. Nel caso in cui la morte sia avvenuta per malattia infettiva – diffusiva o la salma sia stata trattata di recente con terapia con radionuclidi, dovrà essere presentato il certificato con l'indicazione delle prescrizioni rilasciato dal dirigente del Servizio di igiene Pubblica dell'Azienda U.S.L. Toscana Centro.

Art. 39 - Autorizzazione al trasporto fuori del cimitero o in altro comune

1. Il trasporto di un cadavere in luogo diverso dal cimitero, entro l'ambito del comune o fuori dal comune, è autorizzato dal Sindaco, o suo delegato, secondo le prescrizioni stabilite negli articoli del presente capo VI.
2. L'autorizzazione è comunicata al Sindaco del comune dove deve avvenire il seppellimento.
3. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri comuni intermedi, per il tributo di speciali onoranze, tale autorizzazione dovrà essere comunicata anche ai Sindaci di questi comuni.
4. Se il trasporto della salma avviene per ferrovia, su nave o per aereo, l'autorizzazione anzidetta deve rimanere in consegna al vettore.

Art. 40 - Autorizzazione al trasporto all'estero o dall'estero.

1. Il trasporto di salme dall'estero o per l'estero ha una disciplina diversa in relazione al fatto che si tratti di stato aderente, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino del 10.02.1937 approvata e resa esecutiva con R.D. n. 1379 del 10.07.1937. In questo caso, in conformità con quanto disposto dall'art. 27 del D.P.R. n. 285/90, la salma deve essere accompagnata dal passaporto mortuario rilasciato dal Comune, per le salme da estradare, o dalla competente autorità dello stato estero, per le salme da introdurre nel territorio nazionale.
2. Qualora lo stato non sia aderente alla Convenzione di Berlino, per l'introduzione nel territorio nazionale di una salma, deve presentarsi all'autorità consolare italiana apposita domanda secondo quanto stabilito dall'art. 28 del D.P.R. n. 285/90. Per l'estradizione di una salma verso uno stato non aderente alla convenzione, la domanda deve rivolgersi al Comune in cui si trova la salma, in conformità all'art. 29 del D.P.R. n. 285/90. Per i morti di malattie infettive, in entrambi i casi (sia introduzione che estradizione), si applicano le disposizioni dell'art. 25 del D.P.R. n. 285/90.
3. Si fa comunque riferimento cogente, per quanto non in contrasto con la normativa sopra indicata, quindi per l'intero presente articolo, a quanto disposto dalla Delibera della Regione Toscana n. 599 del 10.06.2002.

Art. 41 - Autorizzazione al trasporto di cadaveri di persone decedute per malattie infettivo-diffusive.

1. Per i morti di malattie infettivo-diffusive, di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero competente in materia sanitaria, l'autorizzazione al trasporto può essere data soltanto quando risulti accertato che il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, è stato composto nella duplice cassa, prevista dagli artt. 31 e 36.
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti dei cadaveri da e per l'estero, quando la morte sia dovuta ad una delle malattie infettivo-diffusive di cui all'elenco previsto dal precedente comma.

Art. 42 - Trasporto di cadavere per cremazione e relative ceneri

1. Il trasporto di un cadavere da comune a comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito, sono autorizzati con un unico provvedimento dal Sindaco, o suo delegato, del comune nella cui circoscrizione è avvenuto il decesso.

Art. 43 - Trasporto ossa umane e resti mortali assimilabili



COMUNE DI BORGO SAN LORENZO
PROVINCIA DI FIRENZE

1. Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme e può essere eseguito anche dai familiari richiedenti con propri mezzi, senza ricorso ai carri funebri.
2. Il trasporto di ossa umane o di resti mortali assimilabili entro l'ambito del comune, in luogo diverso dal cimitero di estrazione o fuori dal comune, è autorizzato dal Sindaco previa domanda dei familiari o dell'impresa funebre incaricata del trasporto.
3. L'autorizzazione è rilasciata sulla base dei seguenti documenti:
 - a. Copia del permesso di seppellimento rilasciato dall'Ufficiale dello Stato Civile;
 - b. Dichiarazione dei familiari o dell'impresa funebre incaricata del trasporto, con la quale si attesti, assumendone piena responsabilità ad ogni effetto di legge, che per le operazioni di incassatura dei resti mortali sono state osservate le vigenti prescrizioni di legge e le disposizioni di cui al presente regolamento.
4. L'autorizzazione è comunicata al Sindaco del comune in cui deve avvenire il seppellimento.
5. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili, debbono essere in ogni caso raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,660, saldata a fuoco, portante il nome ed il cognome del defunto.
6. Se le ossa e i resti umani assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto a cui appartenevano, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data in cui sono stati rinvenuti.
7. Se il trasporto di ceneri o resti mortali completamente mineralizzati è da o per stato estero aderente alla Convenzione Internazionale di Berlino, la competenza circa l'autorizzazione spetta al Sindaco. Qualora si tratti di stati non aderenti alla convenzione suddetta, spetta all'Autorità Consolare all'estero o al Prefetto, ai sensi degli artt. 27, 28, 29 e 30 del Regol.to di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. n. 285/90.

Art. 44 - Autorizzazioni per l'esercizio di Pompe Funebri

1. Le imprese di pompe funebri private, qualora intendano vendere cofani od altri articoli funerari, devono munirsi della prescritta autorizzazione commerciale di cui alla Legge n. 426 del 11.06.1971, fermo restando l'obbligo della licenza di cui all'art. 115 del T.U.L.P.S approvato con R.D. n. 773 del 18.06.1931.
2. A richiesta dei "dolenti", le imprese di cui al precedente comma, possono:
 - a. Espletare, a titolo di mediazione, affari o pratiche amministrative sia presso gli uffici del Comune, sia presso le parrocchie o altri enti di culto;
 - b. Fornire feretri ed accessori relativi;
 - c. Occuparsi della salma e/o del trasporto in o da altri comuni.

Art. 45 - Divieti

1. Le imprese di onoranze funebri non possono:
 - a. Offrire i propri servizi e forniture al domicilio dei defunti o presso l'ospedale, case di cura, ecc., e, comunque, accaparrarsi i servizi in modo molesto ed inopportuno, ricorrendo a sistemi e metodi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura o degli uffici pubblici;
 - b. Esigere onorari sproporzionati alla entità del servizio. A tal fine nei negozi di vendita e/o nella sede di agenzie di affari o di trasporti funebri, dovranno essere chiaramente esposti tutti i prezzi di vendita di beni e servizi offerti. Di questi ultimi dovrà, inoltre, essere esposta la relativa tabella descrittiva;
 - c. Sospendere il servizio assunto, e già predisposto, per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
 - d. Esporre, alla vista del pubblico, casse ed accessori nelle vetrine dei locali di attività;
2. I titolari e i dipendenti delle imprese non possono trattenersi negli uffici, nei locali del comune e nei cimiteri oltre il tempo necessario per svolgere gli incarichi loro affidati, allo scopo di offrire prestazioni.



Art. 46 - Idoneità dei locali e dei veicoli

1. Le imprese di pompe funebri devono uniformarsi, per quanto riguarda i locali ed i mezzi di trasporto, alle disposizioni di legge e regolamenti in materia.

Art. 47 - Incaricato del trasporto

1. E' incaricato del trasporto funebre il dipendente o persona fisica o ditta a ciò commissionata da un'impresa di cui agli articoli precedenti o da ente pubblico, che svolge il servizio secondo una delle forme di gestione di cui al D. Lgs. n. 267/2000.
2. L'incaricato, data la peculiarità del trasporto di salme, è da considerarsi come incaricato di un pubblico servizio ai sensi dell'art. 358 C.P., così come modificato dalla Legge n. 86 del 26.04.1990.

CAPO VII

CONSEGNA CADAVERI AL CIMITERO PER SEPOLTURA

Art. 48 - Documenti di accompagnamento al cimitero per la sepoltura

1. Nessuna salma, proveniente da altro comune, può essere ricevuta se non sia accompagnata dall'autorizzazione al trasporto rilasciata dal Sindaco, o suo delegato, e non può essere inumata o tumulata senza il permesso di seppellimento, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile.
2. Tali documenti devono essere consegnati agli operatori dei cimiteri.

Art. 49 - Ricevimento cadaveri e resti mortali

1. Nei cimiteri devono essere ricevuti, quando non venga richiesta altra destinazione:
 - a. I cadaveri delle persone morte nel territorio del comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - b. I cadaveri delle persone morte fuori del territorio del comune, ma che vi erano nate o che vi avevano avuto, in esso, la residenza in vita;
 - c. I cadaveri delle persone non domiciliate in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma che abbiano avuto nel passato la residenza nel comune o abbiano parenti entro il 2° grado ivi residenti;
 - d. I cadaveri delle persone non residenti in vita nel comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura distinta esistente in uno dei cimiteri del comune;
 - e. I cadaveri delle persone non autosufficienti, ricoverate in residenze protette e che hanno perciò perduta la residenza nel comune di Borgo San Lorenzo, nel quale dimoravano precedentemente il ricovero;
 - f. I nati morti e i prodotti del concepimento di genitori residenti nel comune di cui all'art. 16 del presente regolamento;
 - g. I resti ossei e le ceneri per i quali i familiari, residenti nel comune di Borgo San Lorenzo, facciano richiesta.

Art. 50 - Registro annuale delle inumazioni e tumulazioni.

1. I documenti di cui all'art. 38 devono essere consegnati al Responsabile del Servizio Tecnico dall'operatore cimiteriale e debitamente conservati. E precisamente:
 - a. Le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, il cognome, luogo e data di nascita del defunto (secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 14), l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero di riconoscimento della sepoltura ed il numero d'ordine del permesso di seppellimento;
 - b. Le generalità delle persone, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con indicazione della sepoltura dove sono stati deposti;
 - c. Qualsiasi variazione avvenuta in seguito a esumazione, estumulazione, trasporto di cadaveri o di ceneri o di resti ossei;
 - d. In alternativa i registri possono essere tenuti su supporto informatico da prodursi in forma cartacea secondo quanto disposto dall'art. 51 che segue.



Art. 51 - Consegna registro.

1. I registri, indicati nell'articolo precedente, debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo. Un'esemplare dei medesimi deve essere consegnato ad ogni fine di anno all'archivio comunale, rimanendo l'altro presso il servizio di custodia.

Art. 52 - Divieto di riapertura del feretro

1. Avvenuta la consegna del feretro al custode, non sarà più permesso di togliere il coperchio, se non per ordine o autorizzazione dell'autorità giudiziaria.

**CAPO VIII
ASSETTO DEL CIMITERO**

Art. 53 - Camera mortuaria

1. Nei cimiteri comunali fungerà da camera mortuaria, per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento, la Cappella stessa del cimitero, provvoluta di appositi arredi per la disposizione dei feretri.

Art. 54 - Divisione del cimitero in campi comuni e per sepolture distinte

1. Il cimitero è suddiviso in aree per sepolture comuni con il sistema della sola inumazione decennale ed in aree per sepolture distinte.
2. Sono comuni le sepolture per inumazione, della durata legale di almeno dieci anni dal giorno del seppellimento.
3. Sono distinte le sepolture diverse, dalle comuni decennali, per maggiore durata.

Art. 55 - Disposizione campi comuni

1. Le aree destinate alle sepolture comuni sono suddivise in riquadri possibilmente simmetricamente aimuri di cinta ed ai viali interni di comunicazione.
2. Uno o più di tali riquadri è destinato per l'inumazione di salme di fanciulli di età inferiore ai dieci anni di vita.

Art. 56 - Sepolture distinte: natura e concessione

1. Le sepolture distinte sono soggette a particolare concessione amministrativa.
2. Esse possono consistere:
 - a. Nella concessione d'uso temporaneo di loculi costruiti direttamente dal comune o recuperati a seguito di estumulazione;
 - b. Nella concessione di uso temporaneo di tumuli costruiti dal comune o dal concessionario o da questi recuperati a seguito di estumulazioni;
 - c. Nella concessione d'uso temporaneo di nicchie ossario costruite direttamente dal comune o dal concessionario, per la custodia delle ossa provenienti dalle estumulazioni o esumazioni o dalle urne cinerarie, nonché delle salme dei fanciulli di età inferiore ai due anni di vita;
 - d. Nella concessione d'uso temporaneo di area per inumazione per periodo pari a 15 anni in specifica area ad esse destinata, in appositi riquadri di terreno separati dai campi di inumazione a rotazione ordinaria decennale. Alle inumazioni distinte può essere riservato un appezzamento di terreno recintato opportunamente ornato da particolari sistemazioni arboree e floreali. L'area minima che deve essere assegnata ad ogni salma non può essere superiore a 6 mq., se il defunto era in età superiore a 10 anni, e a 4 mq. se di età inferiore. Le caratteristiche delle fosse e le relative dimensioni sono quelle previste dal D.P.R. n. 285/90. E' in facoltà del gestore di concedere, secondo la disponibilità, una maggiore superficie per la costituzione di un'area riservata a sepolture di famiglia. In questo caso la durata della concessione è di 50 anni ed è rinnovabile per un periodo non superiore ai 15 anni. La superficie dell'area riservata a sepoltura di famiglia non può essere superiore a 16 mq., salvo deroga in casi particolari, a giudizio dell'amministrazione comunale. Restano fermi i limiti dimensionali di cui al D.P.R. n. 285/90. La concessione di una salma in area distinta è rinnovabile una sola volta per la



COMUNE DI BORGO SAN LORENZO
PROVINCIA DI FIRENZE

medesima salma. Le concessioni di area distinta per inumazioni di cui ai precedenti articoli sono effettuate in base alle tariffe stabilite dal comune con l'osservanza delle norme attinenti riportate in questo regolamento nonché delle condizioni inserite nell'atto legale di concessione.

3. Per le concessioni distinte temporanee suddette, dovrà essere corrisposto al comune il prezzo stabilito con apposito atto della Giunta Comunale.

Art. 57 - Segni funebri

1. A richiesta di parenti o altri familiari possono essere collocati sulle fosse comuni, sui tumuli, a frontedei loculi e delle nicchie ossario, a cura e spese degli interessati: lapidi, croci o altri segni funerari, conformi per dimensioni a quanto stabilito dall'art. 61 del presente regolamento
2. E' fatto, comunque divieto ai privati di erigere nell'ambito cimiteriale opere pesanti e/o voluminose e di far uso di cemento armato.
3. Trascorso il decennio dal seppellimento, per le inumazioni, o allo scadere della concessione, per le tumulazioni, e quindi al momento dell'esumazione o dell'estumulazione, le croci, le lapidi e gli altri segni funerari, qualora non vengano ritirati dagli interessati, passano in proprietà e nella disponibilità del concessionario.
4. Saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copri tomba, ecc..., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero.
5. I provvedimenti d'ufficio di cui sopra verranno adottati previa diffida inviata ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'albo cimiteriale per un mese, con invito a ripristinare le condizioni di buona manutenzione e decoro.
6. Nel caso di inadempienza i lavori saranno eseguiti a cura del comune e le spese, a carico degli inadempienti, saranno recuperate coattivamente a norma di legge.
7. Nel caso in cui vi sia la necessità di portare fuori dai cimiteri gli oggetti di cui sopra, è necessario munirsi dell'apposita autorizzazione rilasciata dagli addetti dei cimiteri, indicando la sepoltura dalla quale sono stato tolti gli oggetti.

Art. 58 - Deposizione e coltivazione di fiori e arbusti sulle tombe

1. E' consentito alle famiglie dei defunti di deporre sulle tombe fiori recisi, corone e ghirlande nonché coltivare fiori e arbusti purché questi non assumano proporzioni eccessive (non oltrepassino l'altezza della lapide di cui all'art. 61 comma 1 del presente regolamento), non escano dal perimetro della tomba invadendo le sepolture dei vicini, e non arrechino danni alle strutture cimiteriali.
2. Le composizioni floreali appassite dovranno essere tolte a cura di chi le ha deposte. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il responsabile dei servizi cimiteriali, li farà rimuovere d'ufficio, previa diffida inviata ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'albo pretorio per un mese, con invito a ripristinare le condizioni di buona manutenzione o decoro.

CAPO IX
SISTEMI DI SEPOLTURA

Art. 59 - Scavatura e utilizzazione delle fosse

1. Le fosse devono essere scavate di volta in volta, secondo il bisogno.
2. L'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da un'estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

Art. 60 - Numerazione ed individuazione delle fosse

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione deve essere contraddistinta da un numero progressivo.

Art. 61 - Dimensione dei monumenti funebri fosse di inumazione

1. A richiesta dei privati può essere autorizzata dal Comune l'installazione di un copri tomba e/o



di una lapide secondo le dimensioni, le caratteristiche e le misure indicate nell'all. 01 al presente Regolamento.

2. Per quanto concerne le lapidi di chiusura dei loculi o degli ossari, le stesse saranno realizzate secondo le indicazioni impartite dal Servizio Cimiteriale, e più precisamente, si dovrà tenere in conto delle colorazioni e del tipo di pietra marmorea presente. La lapide non dovrà essere incassata ma appoggiarsi al filo esterno.
3. L'installazione delle lapidi e/o dei copri tomba e la loro manutenzione è da eseguirsi a carico dei familiari / aventi titolo.
4. La loro manutenzione dovrà essere svolta costantemente per consentire un livello di decoro e di ordine idoneo al luogo. Con periodicità annuale, ed in particolare in occasione della commemorazione dei defunti, il servizio cimiteriale comunale svolgerà ricognizione circa la conservazione e lo stato di decoro delle sepolture, provvedendo se necessario ad eventuale avviso/diffida alla pronta esecuzione delle necessarie opere di ripristino e decoro o di rimozione pericoli riscontrati. E' a diretto carico ed oneri dei familiari / aventi titolo del defunto provvedere prontamente entro un tempo massimo di 30 gg., ovvero immediatamente in caso di sussistenza di grave situazione di pericolo.

Art. 62 - Profondità di scavatura della fossa e suo riempimento.

1. Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere riempita in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro, e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

Art. 63 - Fosse per inumazione. Dimensioni

1. Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (a mt. 2) la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m. 0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno m. 0,50 da ogni lato. Si deve perciò calcolare in media una superficie di mq. 2 per ogni inumazione.
2. Le fosse per l'inumazione di cadaveri di bambini di età inferiore ai dieci anni devono essere scavate, nella parte più profonda, per non meno di due metri, devono avere una lunghezza di m. 1,50 ed una larghezza di m. 0,50 e devono distare l'una dall'altra almeno m. 0,50 da ogni lato.

Art. 64 - Divieto di collocazione di più di un feretro in ogni fossa

1. In ciascuna fossa non può riporsi che un solo feretro, aventi le caratteristiche previste negli artt. 28 e 29 del presente regolamento.

Art. 65 - Sistema di tumulazione

1. Le sepolture di tumulazione sono solo distinte e ogni feretro deve essere posto in loculo separato.
2. I loculi possono essere a più piani sovrapposti.
3. La struttura del loculo e del manufatto, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni delle costruzioni in zona sismica. Le solette orizzontali devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 kg/mq. Le pareti dei loculi devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi e ai gas, ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà.
4. Le misure di ingombro libero interno non devono essere inferiori a quelle corrispondenti ad un parallelepipedo di lunghezza di 2,25 mt., di larghezza mt. 0,75 e di altezza mt. 0,70. A detto ingombro va aggiunto lo spessore corrispondente alla parete di chiusura realizzata con muratura di mattoni pieni ad una testa, intonacata nella parte esterna. E' consentita, altresì, la chiusura con elemento in pietra naturale o con lastra di cemento armato vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità, di spessori atti a garantire la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere al chiusura stessa a tenuta ermetica.



5. I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno in modo da evitare l'eventuale fuori uscita dei liquidi.
6. La misura di ingombro libero interno per tumulazione in ossarietto individuale non dovrà essere inferiore ad un parallelepipedo con il lato più lungo di 0,70 mt., di larghezza mt. 0,30 e di altezza mt. 0,30.
7. Per le nicchie cinerarie individuali dette misure non potranno essere inferiori rispettivamente a 0,30 mt., mt. 0,30 e mt. 0,50.
8. Nel caso della tumulazione di resti e ceneri non è necessaria la chiusura del tumulo con i requisiti di cui al comma 4, bensì la usuale collocazione di piastra in marmo o altro materiale resistente all'azione degli agenti atmosferici.

Art. 66 - Casse per la tumulazione

1. Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo, corrispondenti entrambe ai requisiti di cui all'art. 31.
2. Il Ministero competente in materia sanitaria, sentito il Consiglio Superiore di Sanità, può autorizzare l'uso di valvole o di altri dispositivi idonei a fissare, ovvero a neutralizzare, i gas della putrefazione.
3. Sulla cassa esterna deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Art. 67 - Divieto di riapertura sepolture

1. Riempite le fosse contenenti i feretri, chiuse e murate che siano le sepolture distinte, potranno essere riaperte:
 - Al termine del periodo di inumazione;
 - Alla scadenza della concessione;
 - Per ordine dell'autorità giudiziaria,
 - Per autorizzazione del Sindaco nei casi previsti dall'art. 73

CAPO X CREMAZIONE

Art. 68 - Cremazione

1. La cremazione consiste nell'incenerimento del cadavere, delle ossa rinvenute in occasione di esumazioni ed estumulazioni e di eventuali resti mortali non ancora completamente mineralizzati.
2. La legge n. 131/2001 stabilisce che la gestione dei crematori spetta ai Comuni, che la esercitano attraverso una delle forme previste dall'art. 113 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali.

Art. 69 - Modalità per il rilascio delle autorizzazioni alla cremazione

1. L'autorizzazione di cui all'art. 79 del D.P.R. n. 285/90, è rilasciata, a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate.
2. Le modalità operative, nel caso che la manifestazione di volontà sia espressa dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi, sono determinate dall'Ufficiale dello Stato Civile.

Art. 70 - Urne cinerarie

1. Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola salma e portare, esternamente, l'indicazione del nome e cognome del defunto, le date di nascita e di morte.
2. A richiesta degli interessati, e in base a concessione, l'urna è collocata nel cimitero in una apposita nicchia, anche già occupata da resti mortali.



CAPO XI ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 71 - Esumazioni ed estumulazioni – Carattere

1. Le esumazioni e le estumulazioni si distinguono in ordinarie e straordinarie.
2. Durante tutte le operazioni di esumazione e di estumulazione, sia ordinaria che straordinaria, la zona del cimitero adiacente all'intervento verrà chiusa per motivi di sicurezza e non sarà ammessa la presenza di alcuno eccettuati i parenti dei defunti stessi, che lo richiedano.
3. Le estumulazioni e le esumazioni ordinarie possono essere eseguite autonomamente dagli operatori dei servizi cimiteriali i quali, nel caso in cui il cadavere non sia completamente mineralizzato, si atterranno agli indirizzi operativi forniti dalla circolare n. 10 del 31.07.1998 (inumazione, avvio alla cremazione, nuova tumulazione previo ripristino dell'impermeabilità del feretro).
4. Sono da considerarsi ordinarie le estumulazioni eseguite alla scadenza della concessione a tempo determinato o, su richiesta dei familiari, dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ad anni 20 (venti).
5. La presenza del personale dell'Azienda U.S.L. Toscana Centro è necessaria per l'espletamento delle seguenti delle seguenti operazioni:
 - Esumazioni ed estumulazioni ordinate dall'autorità giudiziaria;
 - Esumazioni ed estumulazioni straordinarie autorizzate dal Sindaco;
 - In situazioni non precedentemente codificate da regolamenti, ordinanze, o ordini di servizio, laddove si rendessero necessarie particolari cautele igienico sanitarie, su richiesta del Responsabile del servizio cimiteriale comunale.

Art. 72 - Esumazioni ordinarie

1. Le esumazioni ordinarie vengono regolate dal Sindaco mediante il presente regolamento ed eseguite a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale stesso come stabilito in ordinanza. Le ossa che si rinvergono sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto, o in ossario comune (senza cassetina).
2. Salvo quanto previsto dal secondo e dal terzo comma dell'art. 82 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. n. 285/90, le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dall'inumazione.
3. Le fosse liberate dai resti del feretro, saranno utilizzate per nuove inumazioni.
4. Nei cimiteri comunali ove esiste una ripartizione in quadri del campo comune, le esumazioni ordinarie si eseguiranno quadro per quadro, allorché siano trascorsi dieci anni dall'inumazione dell'ultima salma.
5. Di tali esumazioni sarà data comunicazione alla cittadinanza due mesi prima, previa affissione all'interno del cimitero, di appositi cartelli. L'amministrazione comunale non è tenuta a dare singoli avvisi alle famiglie interessate per la scadenza della sepoltura. I familiari interessati saranno invitati a presentarsi, presso l'ufficio competente, per concordare la destinazione dei resti mortali. Nel caso in cui nessun familiare si presenti, si applicherà quanto disposto dall'art. 77, 2° e 3° comma del presente Reg.to.
6. L'esumazione ordinaria di una singola salma, anche prima della scadenza di tutto il quadro o della fila e comunque oltre i dieci anni dalla data di seppellimento, non potrà essere effettuata, salvo casistiche particolari.
7. L'esumazione ordinaria di salma di minore, se in apposito quadro, potrà essere effettuata, su richiesta dei familiari, dopo venti anni dalla data di inumazione.
8. I familiari sono tenuti sin dal momento della richiesta ad acconsentire allo svolgimento di tutte le operazioni che si renderanno necessarie alla esumazione del quadro.
9. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualsiasi periodo dell'anno.
10. Spetta al responsabile degli uffici cimiteriali impartire direttive e disposizioni al capo squadra per stabilire, al momento dell'esumazione, se un cadavere è o meno mineralizzato.



Art. 73 - Esumazioni straordinarie

1. Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione, per ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia, o dietro autorizzazione del Sindaco, o suo delegato, per trasportarle in altre sepolture o per cremarle.
Tali operazioni devono essere eseguite alla presenza del medico dell'Azienda U.S.L. territorialmente competente e del custode o suo delegato, dai quali dovrà essere redatto apposito verbale dell'operazione eseguita.
2. Per le esumazioni straordinarie, ordinate dall'autorità giudiziaria, le salme devono essere trasportate per l'autopsia in sala autoptica, con l'osservanza delle norme da detta autorità, eventualmente suggerite.
3. In caso di esumazioni straordinarie, a richiesta dei privati, dovrà essere presentata domanda al Sindaco, con indicazione delle generalità del deceduto, la causa del decesso e le ragioni dell'esumazione.
4. Sono a carico del richiedente le spese dell'esumazione straordinaria.
5. Tutte le operazioni preliminari relative alle esumazioni straordinarie devono essere compiute in assenza di estranei ad eccezione dei familiari, che possono essere ammessi a richiesta.
6. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie sono sottoposte al pagamento della tariffa stabilita con atto della Giunta.

Art. 74 - Esumazioni straordinarie: limiti temporali

1. Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:
 - Nei mesi da maggio a settembre.
 - Quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettivo-contagiosa, a meno che non siano trascorsi due anni dalla morte e il direttore U.O. Igiene Pubblica territorialmente competente, o suo delegato, dichiara che può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Art. 75 - Estumulazioni ordinarie

1. Le estumulazioni si eseguono allo scadere del periodo della concessione o su richiesta dei familiari, dopo una permanenza nel tumulo di almeno venti anni e sono regolate dal concessionario.
2. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con ordinanza
3. Il concessionario provvederà ad avvertire i familiari interessati, due mesi prima, previa l'affissione all'interno del cimitero di appositi cartelli. I familiari interessati saranno invitati a presentarsi presso l'ufficio competente per concordare la destinazione dei resti mortali. Nel caso che nessun familiare si presenti prima dell'estumulazione, si applicherà quanto disposto dall'art. 77, 2° e 3° comma del presente Reg.to.
4. I feretri sono estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale stesso come stabilito in ordinanza. Le ossa che si rinvergono sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto, o in ossario comune (senza cassetta).
5. E' consentita la cremazione delle ossa
6. Qualora al momento dell'estumulazione risulti che il cadavere non sia completamente mineralizzato, in mancanza di disposizione diversa nella domanda di estumulazione, esso verrà inumato per il periodo stabilito dal Sindaco con l'ordinanza di cui al comma 2, previa debita apertura della cassa metallica.
7. Le estumulazioni ordinarie sono eseguite dal personale incaricato. Quest'ultimo dovrà stabilire con apposito ordine di servizio un caposquadra degli operatori cimiteriali e uno o più vice caposquadra. Il compito del caposquadra (o in sua assenza del vice caposquadra) è stabilire:



- Se una salma è scheletrizzata e, in quest'ultimo caso, dar seguito alla raccolta delle ossa;
 - Se si tratta di resti mortali.
8. In presenza di situazioni non precedentemente codificate da regolamenti, ordinanze o ordini di servizio, laddove necessitassero particolari cautele igienico-sanitarie, il Responsabile del Servizio cimiteriale comunale chiede il parere del responsabile dell'U.O. Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda U.S.L. Toscana Centro.
 9. E' vietato eseguire sulle salme estumulate non completamente mineralizzate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misure inferiore a quelle della cassa con la quale fu collocato nel loculo o tumulo, al momento della tumulazione.
 10. Il responsabile del servizio di custodia è tenuto a denunciare all'autorità giudiziaria, all'Azienda U.S.L. Toscana Centro e al Sindaco chiunque esegua sulla salma operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere, previsto dall'art. 410 del Codice Penale.

Art. 76 - Estumulazioni straordinarie

1. Il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che aperto il tumulo, il coordinatore sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiarare che il suo trasferimento, in altra sede, si può fare senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.
2. Qualora lo stesso direttore non constati la perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento, previa collocazione del feretro in idonea cassa.
3. A tale proposito dovrà essere presentata richiesta al Sindaco, da parte dei parenti, con indicazione delle generalità del deceduto e le ragioni dell'estumulazione.
4. Tutte le operazioni preliminari alle estumulazioni straordinarie devono essere compiute in assenza di estranei, ad eccezione dei familiari che possono essere ammessi, su richiesta.
5. Prima dello scadere della concessione e dopo una permanenza nel tumulo di almeno trenta anni, il Sindaco può autorizzare, su richiesta dei familiari, l'estumulazione di salme al fine di verificare l'esitodei fenomeni trasformativi. Le ossa possono essere raccolte in cassette di zinco di mm. 0,660 di spessore, al fine di trasferire detti resti in altra sede o di collocarli nello stesso loculo o tumulo, insieme alla salma di un congiunto, previa stipula di un nuovo contratto e pagamento della concessione della salma, e del pagamento del supplemento per la collocazione dei resti.
6. In caso di rinvenimento di salme non mineralizzate si applicano le previsioni di cui alla Circolare del ministero della Sanità n. 10/1998.
7. E' consentito, previa richiesta dei parenti, la cremazione di salma tumulata da almeno venti anni e non mineralizzata, al fine di trasferire le ceneri in altra sede o di collocarle nello stesso loculo o tumulo, insieme alla salma di un congiunto, previa stipula di un nuovo contratto e pagamento della concessione della salma e pagamento del supplemento per la collocazione delle ceneri.
8. Entro un anno dalla data di morte si potrà procedere al trasferimento delle salme. Il trasferimento delle salme potrà avvenire previa richiesta del coniuge o, in mancanza, del parente più prossimo del defunto. In tal caso verrà stipulato un nuovo contratto mantenendo la decorrenza del precedente e subordinando la nuova tumulazione al pagamento della tariffa prevista per la tumulazione medesima. Il trasporto sarà effettuato a cura e spese del richiedente.

Art. 77 - Ossa provenienti da esumazioni ed estumulazioni

1. Le ossa che si rinvengono durante le esumazioni ed estumulazioni ordinarie devono essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che, coloro che vi abbiano interesse, non richiedano una diversa sistemazione.
2. Nel caso in cui nessun familiare si sia presentato all'ufficio competente per manifestare la propria volontà circa la destinazione dei resti da esumare o estumulare, questi, dopo essere stati raccolti in apposita cassetta di legno, saranno collocati nella cappella del cimitero, dove resteranno per un anno a disposizione di eventuali richieste.



3. Trascorso infruttuosamente tale termine, saranno collocati nell'ossario comune a cura degli operatori. Di tale operazione viene redatto verbale.

Art. 78 - Oggetti da recuperare

1. Durante le operazioni di esumazione ed estumulazione nessuno può prelevare parte della salma, di indumenti o di oggetti rinvenuti ad eccezione dell'autorità giudiziaria
2. Qualora gli aventi diritto presumano possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi ed intendano venire in possesso, essi devono darne avviso al momento della richiesta delle operazioni oppure almeno un giorno prima dell'effettuazione delle stesse, alle quali devono presenziare personalmente o tramite un delegato.
3. Degli oggetti richiesti e rinvenuti verrà quindi redatto un verbale di consegna in duplice copia: una verrà consegnata al reclamante insieme agli oggetti, l'altra verrà depositata agli atti della pratica in Comune.
4. Gli oggetti preziosi e i ricordi personali rinvenuti durante le operazioni sopradette devono, indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, essere consegnati al responsabile dei servizi cimiteriali che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per 12 mesi. Decorso tale termine, in mancanza di reclami, potranno essere alienati.

Art. 79 - Rifiuti cimiteriali

1. Tutti i rifiuti risultanti da attività di esumazione ed estumulazione sono classificati come rifiuti solidi urbani, che dovranno essere raccolti separatamente dagli altri e per specifiche frazioni, negli appositi imballaggi a perdere flessibili ("big bag") recanti la scritta "Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni". Detti rifiuti potranno essere temporaneamente depositati in area appositamente predisposta, e preclusa al pubblico, all'interno del cimitero, purché adeguatamente racchiusi nei suddetti imballaggi flessibili. Il gestore del servizio di igiene urbana provvederà a ritirare periodicamente i contenitori, su chiamata del necroforo, per poi smaltirli presso gli impianti autorizzati.
2. I fiori e le piante, le corone e relative parti legnose, metalliche o in plastica e le carte, dovranno essere conferiti negli appositi contenitori per la raccolta differenziata ovvero, qualora non disponibili, negli appositi cassonetti di raccolta indifferenziata dei rifiuti solidi urbani, dai quali saranno separati con successive operazioni di cernita del gestore del servizio di igiene urbana.
3. I ceri, i rottami e in genere tutti i rifiuti che sono di ornamento delle tombe, sono assimilabili ai rifiuti solidi urbani e come tali vanno smaltiti.
4. La gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni dovrà favorire il recupero dei resti metallici, sebbene tale pratica possa essere evitata qualora troppo onerosa o di difficile attuazione, venendo meno ai principi di efficienza, efficacia ed economicità.
5. I materiali lapidei e quelli derivanti da operazioni di demolizione, sono rifiuti speciali, potranno essere provvisoriamente depositati in area appositamente predisposta e preclusa al pubblico esterna al cimitero, e dovranno essere periodicamente conferiti a centri di raccolta autorizzati.
6. In caso di rifiuti infetti o non certificati, si dovrà procedere all'invio alla termodistruzione.

Art. 80 - Sistemazione dei resti mortali

1. E' consentito, per i familiari interessati, sistemare i resti mortali provenienti da esumazioni e estumulazioni o le ceneri derivanti dalla cremazione, posti in apposite cassette di zinco o nelle urne cinerarie, nel seguente modo:
 - Ossario, ottenuto in concessione:
 - l'ossario singolo può accogliere: 2 ceneri oppure 1 resto mortale
 - l'ossario doppio può accogliere: 3 ceneri oppure 2 resti mortali + 1 cenere
 - Loculo, ottenuto in concessione, può accogliere:
 - Salma + 2 resti mortali + 1 cenere
 - Salma + 3 ceneri
 - Salma + 1 resto mortale e 2 ceneri



In ogni caso è obbligatorio il nulla osta dei familiari del/i resto/i mortale/i o cenere/i o salma già precedentemente collocata/i.

2. In tumulo o tomba a terra, ove già trovasi una salma, possono essere collocati 2 resti mortali o 2 ceneri, previo nulla osta dei familiari della salma.

CAPO XII OSSARIO E CINERARIO COMUNE

Art. 81 - Ossario comune

1. Ogni cimitero è dotato di almeno un ossario comune, consistente in un manufatto destinato a raccogliere le ossa provenienti dalle esumazioni e dalle estumulazioni e non richieste dai familiari per altra destinazione nel cimitero.
2. L'ossario deve essere costruito in modo che le ossa non siano visibili al pubblico.

Art. 82 - Cinerario comune

1. I cimiteri, individuati con atto della Giunta Comunale, sono dotati di cinerario comune consistente in un manufatto destinato alla raccolta e alla conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme, per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di collocazione, oppure a fine delle relative concessioni per le ceneri conservate in loculi o ossari qualora i familiari optino per tale scelta.
2. Il cinerario deve essere realizzato ai sensi dell'art. 80 del D.P.R. n. 285/90.

CAPO XIII CONCESSIONI

Art. 83 - Durata e decorrenza della concessione

1. Tutte le concessioni amministrative per sepolture distinte previste dall'art. 56, sono temporanee, con decorrenza dalla data del contratto ed a pagamento, secondo la tariffa stabilita con apposito atto della Giunta.
2. Per le sepolture distinte (tumuli, loculi, nicchie – ossario), per cui non esiste contratto di concessione, quest'ultima decorre dalla data del pagamento, se esiste una ricevuta, o in caso contrario, dalla data di morte o di collocazione dei resti nella nicchia ossario.
3. Per le nuove costruzioni che saranno realizzate sarà consentita la prenotazione (vendita in vita) di loculi, tumuli, nicchie – ossario e a tale concessione sarà previsto un incremento della tariffa pari al 20% della corrispondente concessione di loculo, tumulo o nicchia ossario a defunto.
4. La concessione di loculi, per quanto riguarda la 2° e 3° fila avviene solo in presenza di persona defunta. In tal caso si potrà richiedere un altro loculo accanto a quello da utilizzare qualora questo venga riservato al coniuge (o familiare) ancora in vita del defunto. Non verrà tenuto conto della fila dei loculi per i seguenti cimiteri: Mucciano, Pulicciano, Razuolo, Casaglia, San Cresci, Cardatole e Figliano.
5. Per ogni cimitero o in occasione di consegna di nuovi loculi da concedere, l'ufficio può riservare un numero di loculi a defunti di cittadini disabili ed a cittadini anziani almeno ultra settantenni posizionati alla prima e/o seconda fila bassa, ovvero in modo tale che sia data accessibilità alla visita al sepolcro del proprio defunto.
6. La concessione d'uso di loculi ha durata di anni quaranta (40), quando questi sono destinati ad accogliere una salma.
7. La concessione d'uso delle nicchie – ossario è prevista in anni venti (20), quando questi sono destinati ad accogliere resti mortali; ha invece durata di anni quaranta (40), quando è destinata ad accogliere la salma di bambini di età inferiore ai due anni o di urne cinerarie (da cremazione di salma).
8. Le concessioni degli ossarini possono essere rinnovate alla scadenza, previo pagamento del prezzo vigente al momento del rinnovo, per un periodo di venti anni.
9. Le concessioni di loculi e tumuli possono essere rinnovate alla scadenza per un periodo di



venti anni (20), previo pagamento del prezzo vigente al momento del rinnovo.

10. Il rinnovo della concessione non sarà tuttavia consentito ogni qualvolta si verificano gravi situazioni di insufficienza del cimitero, rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero.

Art. 84 - Concessioni speciali gratuite

1. Nessuna concessione d'uso può essere fatta a titolo gratuito, fuorché per accogliere la salma di persona per la quale, a causa di speciali benemeritenze, tale onoranza sia deliberata dal Consiglio Comunale.

Art. 85 - Concessioni speciali per salme di caduti nei cimiteri civili

1. Le salme dei caduti in guerra e nella lotta per la liberazione, sepolte nei cimiteri comunali sono esenti da normali turni di esumazione previsti dall'art. 72 del presente regolamento. Il comune ha l'obbligo di conservarle fino a quando tali salme non saranno definitivamente sistemate negli ossari osacrari all'uopo costituiti.

Art. 86 - Limitazioni del diritto d'uso delle concessioni distinte

1. Fatto unicamente salvo quanto specificato al secondo comma del presente articolo, il diritto d'uso delle sepolture distinte, è riservato all'accoglimento della salma o dei resti mortali indicati nell'atto di concessione.
2. In caso di mancanza di loculi comunque disponibili, è ammesso previo nulla osta del Dirigente del Servizio, il prestito gratuito tra privati, limitato al periodo di carenza dei loculi stessi. La richiesta di nulla osta dovrà essere firmata per accettazione dal concessionario del loculo ceduto in via provvisoria, e dovrà altresì contenere l'impegno del comodatario all'acquisto di un loculo non appena ve ne sia la disponibilità nel cimitero in qualsiasi ordine di posti, pena decadenza della concessione.
3. Per le concessioni stipulate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e riguardanti una sepoltura distinta destinata ad accogliere la salma di persona ancora in vita al momento della stipula della concessione, ove a quest'ultima premeva un parente in linea retta, sarà facoltà del concessionario, non sussistendo opposizione da parte dell'originario destinatario della sepoltura, cedere il diritto alla sepoltura a favore della salma del premorto.
4. Fatto salvo quanto stabilito nel precedente comma, è in ogni caso vietata, pena la decadenza della concessione, la cessione o trasmissione a terzi del diritto d'uso, sotto qualsiasi forma o titolo, sia precario che definitivo.

Art. 87 - Contratto di concessione

1. Il diritto d'uso è concesso dal Concessionario mediante regolare contratto di concessione, previo pagamento del prezzo stabilito nel tariffario comunale.

Art. 88 - Retrocessioni

1. È riservata al comune la facoltà di accettare la retrocessione di concessione cimiteriale, che è possibile nel caso la sepoltura sia stata precedentemente liberata da salme, resti o ceneri presenti, a carico degli aventi titolo.
2. La richiesta comporta il riconoscimento in favore dei retrocedenti di un rimborso di una somma pari al 30% del prezzo di acquisto, su richiesta del concessionario o suoi eredi.
3. Qualora la retrocessione avvenga per spostamento della salma in altro loculo dello stesso cimitero, verrà rimborsato al concessionario o suoi aventi causa, metà del prezzo corrente per il loculo che ritorna di proprietà del comune, purché il prezzo del nuovo loculo che si acquista sia uguale o superiore a quello del loculo che si abbandona. L'ammontare della quota di abbuono viene detratta dal prezzo del nuovo loculo acquistato. Le spese di esumazione e nuova tumulazione sono a carico del richiedente.



Art. 89 - Decadenza della concessione

1. La concessione del diritto d'uso decadrà alla sua naturale scadenza e, nel caso che, per volontà dei parenti, la salma sia da trasferire ad altra destinazione prima della naturale scadenza della concessione medesima.
2. In ogni caso di decadenza o alla scadenza della concessione, il loculo o tumulo o la nicchia-ossario, concessi in uso, torneranno di piena ed esclusiva disponibilità del concessionario, senza che il titolare della concessione possa vantare pretese per rimborsi, diritti, indennizzi, anche per le opere eventualmente compiute, salvo quanto previsto dal precedente articolo.

Art. 90 - Manutenzione sepolture private

1. Spetta ai concessionari di mantenere a loro spese, per tutto il tempo della concessione, in solido e decoroso stato i manufatti e i monumenti per le parti da loro costruite o installate.
2. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario nonché l'esecuzione di opere e restauri che il comune ritenesse di prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, che di sicurezza e di igiene.
3. Nel caso di sepoltura distinta abbandonata per incuria o per morte degli aventi diritto, il comune può provvedere alla rimozione dei monumenti pericolanti, previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario, da farsi, ove occorra, anche per pubbliche affissioni.

Art. 91 - Revoca delle concessioni

1. Le concessioni sono soggette a revoca per completo abbandono dipendente da incuria, quando sia risultata infruttuosa la diffida di cui all'articolo precedente.
2. La revoca è disposta con provvedimento motivato dal sindaco e notificato agli interessati.
3. Gli interessati hanno trenta giorni di tempo dalla notifica o dall'ultimo giorno di pubblicazione dell'avviso, per presentare le proprie osservazioni.
4. E' data altresì facoltà di procedere alla revoca della concessione ove preminenti ragioni di interesse pubblico, quali l'esecuzione di lavori di ampliamento o di sistemazione rendano necessario tale provvedimento. In tal caso l'amministrazione comunale curerà l'assegnazione della salma in altra sepoltura a propria cura e spesa, previo preavviso da notificarsi agli interessati di almeno ottanta giorni.
5. Trascorsi i termini dell'ultimo comma, senza che siano state presentate opposizioni il Sindaco adotterà tutti i provvedimenti necessari per l'esumazione o l'estumulazione dei feretri e alla collocazione dei relativi resti mortali, secondo le norme previste dal presente regolamento.
6. Tutti i materiali e le opere e quant'altro di ornamento e attrezzatura funebre, passa in proprietà del comune e nella disponibilità del concessionario.

Art. 92 - Area per la dispersione delle ceneri

1. Oltre le aree indicate dall'art. 3, comma 1, lettera C), della Legge n. 130/2001, il Comune individua nel cimitero comunale ubicato in loc. Tassaia il luogo dove realizzare un'area destinata alla dispersione delle ceneri.
2. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera B), della Legge n. 130/2001.
3. La dispersione delle ceneri, debitamente autorizzata, deve essere effettuata alla presenza di un parente o di un dipendente comunale all'uopo incaricato, il quale redigerà apposito verbale indicando: il luogo, il giorno e l'ora in cui è avvenuta tale attività. Tale verbale va conservato nell'apposito ufficio comunale.
4. La Giunta Comunale può individuare ulteriori aree per la dispersione delle ceneri, in aggiunta a quelle di cui al comma 1 del presente articolo, con apposito atto deliberativo. La Giunta dovrà altresì determinare la tariffa da corrispondere per la dispersione delle ceneri.
5. Le ceneri ubicate in loculi o in ossari di cui è scaduta la concessione, qualora non venga rinnovata, vengono inserite nel cinerario comune.



Art. 93 - Affidamento urna cineraria ai familiari

1. Il comune, su richiesta dei familiari aventi diritto sulla salma, può autorizzare la conservazione dell'urna cineraria nella civile abitazione presso la quale risiede stabilmente e permanentemente il richiedente. L'autorizzazione è subordinata ad una dichiarazione dei richiedenti nella quale, oltre al riconoscimento dell'importanza dell'atto richiesto, vengono assunte tutte le responsabilità relative all'integrità di conservazione dell'urna stessa.
2. La conservazione avrà una tariffa stabilita dalla Giunta Comunale da pagarsi in unica soluzione ed ogni qual volta si verifica un cambiamento di residenza dell'affidatario.

**CAPO XVI
SERVIZIO DEL CIMITERO – POLIZIA INTERNA**

Art. 94 - Orario di apertura dei cimiteri e ricevimento salme

1. L'orario di apertura dei cimiteri è stabilito con disposizione del Sindaco.
2. La sepoltura potrà avvenire, nei soli giorni feriali, fino a trenta minuti prima della scadenza dell'orario di apertura, ad eccezione dei casi particolari che presentino problemi igienico – sanitari. Questi casi dovranno essere sempre preventivamente autorizzati dal Sindaco.
3. E' comunque garantito, in casi eccezionali, il ricevimento delle salme anche al di fuori dell'orario di apertura.
4. Potrà essere disposta la temporanea chiusura del cimitero, con necessario preavviso, per effettuare particolari operazioni di pulizia e manutenzione che potrebbero comportare eventuali pericoli per i frequentatori. Inoltre si potrà procedere a temporanee chiusure anche senza preavviso, quando sia richiesto da condizioni di sicurezza che possano arrecare pregiudizio all'incolumità pubblica.

Art. 95 - Accesso alle imprese per l'esecuzione di lavori riguardanti le sepolture.

1. Non è consentito eseguire lavori nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche; nel qual caso i lavori dovranno essere autorizzati dall'ufficio competente.
2. Nel periodo dal 28 ottobre al 4 novembre e fino a benedizioni effettuate non è consentito eseguire lavori di qualsiasi genere o introdurre materiali da costruzione.
3. Gli incaricati dell'allestimento delle tombe potranno occupare provvisoriamente il suolo per il solo deposito del materiale di costruzione e degli arnesi da lavoro, salvo rendere sgombero e ripulire il terreno appena ultimati i lavori.
4. Nei cimiteri è vietata la lavorazione dei materiali, questi dovranno essere introdotti solo a lavorazione ultimata. Si fa eccezione per i tagli, le connessioni delle piastre, le iscrizioni su lapidi e monumenti.
5. Nei cimiteri comunali le Imprese possono accedere durante l'apertura al pubblico.

Art. 96 - Disciplina dell'ingresso nei cimiteri

1. Nei cimiteri, di norma, si può entrare e circolare solo a piedi (sono vietate le biciclette, motocicli e veicoli non autorizzati)
2. E' consentito l'uso dell'automobile soltanto ai portatori di handicap anche temporaneo, i quali, peraltro, dovranno essere muniti di apposito contrassegno rilasciato dal Comando di Polizia Municipale.
3. E' vietato l'ingresso:
 - alle persone munite di cesti o grossi contenitori di qualunque tipo, se non previamente autorizzati dal personale incaricato;
 - i questuanti;
 - alle persone che manifestino atteggiamenti non consoni al rispetto del luogo;
 - ai cani o altri animali.
4. E' vietato pure sostare con automezzi, biciclette, motociclette, carri e bancarelle lungo il fronte principale dei cimiteri, se non negli spazi delimitati.
5. E' vietato ostruire in qualsiasi modo l'ingresso al cimitero stesso e il libero transito sulla strada



che vi conduce.

6. E' vietato l'ingresso ai cimiteri di ragazzi di età inferiore ai dieci anni se non accompagnati da persone adulte e di coloro che si trovino in manifesto stato di ubriachezza o di esaltazione mentale.

Art. 97 - Norme di comportamento

1. Nei cimiteri sono vietati atti e comportamenti irriverenti o incompatibili con la destinazione e le caratteristiche del luogo ed in specie:
 - portare fuori dai cimiteri piante, fiori secchi o finti, portafiori, ornamentazioni e lapidi senza debita autorizzazione;
 - gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi contenitori, oppure accumulare fango o neve sui tumuli;
 - calpestare le aiuole, danneggiare alberi, sedere su tumuli o monumenti, camminare fuori dai viottoli, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - disturbare in qualsiasi modo;
 - fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali o funerarie, senza la preventiva autorizzazione;
 - eseguire lavori o iscrizioni sulle tombe senza idonea autorizzazione;
 - turbare il libero svolgimento dei cortei, riti o commemorazioni d'uso;
 - assistere alle operazioni cimiteriali di esumazione o di estumulazione da parte di estranei.

Art. 98 - Pulizia interna

1. La strada interna del cimitero, i viali e gli intervalli che separano sepolture e fosse tra loro dovranno mantenersi costantemente sgomberi dall'erba e da ogni impedimento.
2. Dovranno essere immediatamente raccolte, con la più scrupolosa diligenza e seppellite senza indugio, le ossa che potessero casualmente apparire alla superficie del cimitero.
3. L'area del cimitero dovrà essere mantenuta decorosa.

CAPO XVII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 99 - Trasgressioni – Accertamento – Sanzioni

1. Tutte le trasgressioni alle norme del presente regolamento, quando non costituiscano reato contemplato dal codice penale o da altre leggi o regolamenti e quando non costituiscano infrazione al T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. n. 1265 del 27.07.1934, oppure al regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. n. 285 del 10.09.1990, sono accertate e punite ai sensi della normativa vigente.

Art. 100 - Ordinanze del Sindaco

1. E' fatto salvo, nei casi contingibili e d'urgenza, il potere di ordinanza del Sindaco previsto dall'art. 38 della Legge n. 142 dell'8 giugno 1990, in materia di igiene e sanità.

Art. 101 - Abrogazione precedenti disposizioni e clausola di adeguamento e revisione

1. Il presente regolamento entro in vigore il giorno stesso in cui acquista efficacia la deliberazione del Consiglio Comunale con cui viene approvato.
2. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alla normativa vigente in materia.
3. Le disposizioni del presente regolamento non pregiudicano e fanno salve le disposizioni dell'Unione Europea vigente nelle materie da esso regolate.
4. Nell'eventualità che vengano emanate norme di rango superiore che risultino incompatibili con le disposizioni del presente regolamento, quest'ultime si intendono direttamente adeguate, senza che si renda necessaria modificazione regolamentare.
5. Il presente regolamento sarà assoggettato a revisione per la verifica della sua effettiva



COMUNE DI BORGO SAN LORENZO
PROVINCIA DI FIRENZE

corrispondenza all'interesse pubblico ed alle esigenze della comunità locale, tenuto conto dell'evoluzione dei costumi e delle forme di sepoltura, nonché nell'eventualità che si modifichi sostanzialmente l'attuale modalità di gestione dei servizi cimiteriali.



COMUNE DI BORGO SAN LORENZO
PROVINCIA DI FIRENZE

ALL. 01

